

ilcomparsente Signor Giuseppe fatto, che pienamente accetta.

Articolo Secondo

Quest'atto avrà tutti i diritti e doveri emananti dal ripetuto atto del trentatré Agosto mille novecentocinquante nello stesso modo del Signor Scibitia, e si obbliga di osservare tutti i patti e le condizioni stabilite nel medesimo atto, quali patti e condizioni debbono ritenersi qui trasritti integralmente dal primo all'ultimo, dichiarando il Signor fatto d'averne piena e completa conoscenza.

Articolo Terzo

In conseguenza di quanto è stato stabilito nei due articoli precedenti, il Signor fatto avrà diritto alla metà degli utili della predetta mezzadria prima spettanti soltanto al Signor Scibitia ai sensi dell'atto precitato, come altresì avrà l'obbligo di sopportare la metà delle perdite eventuali e la metà di tutte le spese occorrenti nel contratto vigneto e per le quali è tenuto il mezzadro, dovendosi ritenere come se la concessione della anzidetta mezzadria fosse stata fatta originariamente ad ambedue i compa-

renti Signor Scibitia e fatto in parti eguali.

Articolo Quarto

Tutte le spese fino ad oggi sostenute dal Signor Scibitia per il dissodamento della terra, piantagione delle viti, aratura, zappatura ed altro in generale, saranno liquidate di accordo e in caso diverso da un perito da scegliersi di comune consenso e della spesa totale, detratta la somma fornita dal Signor Duca di Bonapar Consorti, non calcolato il costo delle viti americane, perché approntate gratuitamente dagli stessi proprietari, la rimanenza, qualunque ne sia l'ammontare, sarà divisa in due parti eguali, una delle quali sarà pagata dal Signor fatto, come all'uopo egli ne assume o presso obbligo, al Signor Scibitia in moneta di corso legale nel Regno subito terminata la liquidazione.

Articolo quinto

Per l'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio in Ribera nelle proprie rispettive dimore.

Articolo sesto

Le spese di quest'atto sono a carico comu-